

Comune di None (Torino)

SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE DI RELIQUATO STRADALE CORRISPONDENTE A STRADA VICINALE DI USO AGRICOLO INTERNA ALLA VIA SUPEJA GALLINO, OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA ART. 17-BIS L.R. N.° 56/77, RELATIVAMENTE ALL'AREA DI P.R.G.C. PRODUTTIVA IC11 DI PROPRIETÀ DELLA SOC. SAFIM S.P.A. SITA IN VIA SUPEJA GALLINO NN.° 20-28.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con nota prot. n.° 4412 del 09.04.2018 lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pinerolo ha dato comunicazione dell'avvio di procedimento di AMPLIAMENTO STABILIMENTO SAFIM S.p.a. in Via Supeja Gallino n.° 20-28, soggetto proponente SAFIM S.p.a. tramite VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n.° 56/77 e s.m.i.;

Visti i verbali relativi:

- alla prima seduta della Conferenza dei Servizi ex art. 14 L. 241/90 svoltasi presso la Città Metropolitana di Torino in data 29.06.2018;
- alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi presso la Città Metropolitana di Torino in data 01.08.2018.

Dato atto che il soggetto proponente SAFIM S.p.a. per tramite dei professionisti incaricati, Studio Mellano Associati, hanno provveduto a redigere la Relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. e che la medesima è stata depositata, unitamente alla restante documentazione oggetto dell'istanza in data 24.07.2018 al prot. n.° 9168;

Vista la nota prot. n.° 10276 del 24.08.2018 con la quale il S.U.A.P. del Comune di Pinerolo trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 22.08.2018 ed invitava *i richiedenti a presentare la documentazione aggiornata rispetto alle condizioni-osservazioni rappresentate dagli enti coinvolti nel procedimento al fine di consentire la prosecuzione dell'iter procedimentale definito dall'art. 17 bis comma 4 della L.R. n.° 56/77 e s.m.i. con la pubblicazione della variante urbanistica sul sito informatico del Comune di None, e si invita il Comune a procedere con gli adempimenti dell'organo tecnico di V.A.S. sulla base delle risultanze della conferenza per gli aspetti ambientali:*

Visti i pareri resi dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi ed in particolare:

- il Parere Tecnico di A.R.P.A. Piemonte, Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest con sede in Torino, allegato al presente parere, il quale recita in conclusione: *“Alla luce delle considerazioni sopra formulate, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, possa essere esclusa dalle successive fasi della procedura di VAS.”*;
- il Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino prot. n.° 389-20418/2018 con il quale si decreta la non incompatibilità della Variante in oggetto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento PTCP2;

Preso atto che il soggetto proponente in data 11.09.2018 prot. n.° 10863 ha provveduto ad inviare la documentazione aggiornata sulla base delle richieste di integrazione ricevute nel corso delle varie sedute;

Preso atto che con nota protocollo n.° 1332 del 31.01.2019 lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pinerolo ha trasmesso il verbale conclusivo della procedura di VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17-bis della L.R. n.° 56/77 e s.m.i. per il progetto di AMPLIAMENTO STABILIMENTO SAFIM S.p.a. in Via Supeja Gallino n.° 20-28;

Dato atto che nell'ambito della Variante succitata è prevista la soppressione della viabilità agricola strada vicinale interna a Via Supeja Gallino, la quale sarà sostituita da una nuova viabilità carrabile che permetterà i collegamenti previsti dall'attuale strada da sdemanializzare;

Premesso che l'area suddetta, un'arteria secondaria di Via Supeja Gallino localizzata all'esterno dell'attuale delimitazione del centro abitato, appartiene al demanio stradale del Comune di None essendo catastalmente individuata come strada per una superficie complessiva di circa 2060 mq salvo più esatta determinazione a seguito di frazionamento catastale;

Atteso altresì che il tratto stradale in questione non viene identificato come viabilità pubblica dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente, il quale classifica tale area a cavallo tra la zona produttiva IC11 e la zona agricola di tipo E;

Considerato pertanto che il tratto stradale suddetto non presenta alcuna utilità ai fini istituzionali dell'Ente, essendo utilizzata ai soli fini dell'accesso a fondi agricoli privati della zona e che in seguito all'approvazione della Variante suddetta si troverebbe all'interno delle proprietà del soggetto proponente;

Rilevato inoltre, vista la consistenza e conformazione dell'area sopra descritta confinante con le sole particelle nn.° 5-166-188 del Foglio n.° 4 e la particella n.° 87 del Foglio n.° 3 tutte appartenenti al soggetto proponente, che non vi sono soggetti diversi dai proprietari delle medesime, potenzialmente interessati all'acquisizione di tale reliquato;

Atteso che per procedere all'alienazione del reliquato stradale in questione occorre effettuare in via preliminare la sdemanializzazione con conseguente acquisizione dell'area al patrimonio disponibile del Comune di None ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile;

Preso atto in ragione delle considerazioni sopra esposte, che la funzione pubblica del tratto stradale in questione è di fatto dismessa, non essendo esso più interessato dal traffico veicolare e pedonale e non rivestendo più carattere di strada, per cui si può procedere alla sua declassificazione da strada comunale;

Ritenuto dunque opportuno procedere all'assunzione di un formale provvedimento dichiarativo della cessazione dell'appartenenza del bene alla categoria dei beni demaniali, con il suo conseguente inserimento nella categoria dei beni patrimoniali disponibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti il cui testo integrale viene allegato al solo originale del presente atto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b), legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. 267/00 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni, inseriti nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (CIAFFI – GARABELLO – FERRARI e DIFINO) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e forme di Legge:

DELIBERA

- Di sdemanializzare, per i motivi in premessa citati, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale disponibile, il tratto della strada vicinale ad uso agricolo interna a Via Supeja Gallino, adiacente alle aree distinte a Catasto al Foglio n.° 4 particelle nn.° 5-166-188 e Foglio n.° 3 particella n.° 87, come graficamente indicato in colore giallo nella planimetria allegata alla presente deliberazione, di circa 2060 mq salvo più esatta determinazione a seguito di frazionamento catastale che potrà essere formalizzato una volta ultimata la procedura di sdemanializzazione.
- Di procedere inoltre alla declassificazione di tale reliquato stradale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9, del D.Lgs n.° 285/1992 e dell'art. 1 della L.R. n.° 86/96.

- Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3 L.R. n.° 86/96, dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione a questo stesso Consiglio Comunale verso il provvedimento assunto ai sensi del comma 2, dell'art. 3, della L.R. n.° 86/96.
- Di trasmettere il presente provvedimento, dopo che sia divenuto definitivo, alla Regione Piemonte per la pubblicazione dello stesso sul B.U.R. ai sensi del comma 3, dell'art. 3, della L.R. n.° 86/96.
- Di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il medesimo sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma 5, dell'art. 3, della L.R. n.° 86/96.